

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

Art. 1

*Ambito di applicazione e durata*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2  
*Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	15,68	26.984,65
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	15,42	26.536,40
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	24.519,28
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	15,42	26.536,40
Sostituto commissario	143,50	14,95	25.729,55
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	25.102,00
Ispettore superiore	137,50	14,32	24.653,75
Ispettore capo	133,50	13,90	23.936,55
Ispettore	131,00	13,65	23.488,30
Vice ispettore	124,75	12,99	22.367,68
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	13,65	23.488,30
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,10	22.546,98
Sovrintendente capo	124,25	12,94	22.278,03
Sovrintendente	121,50	12,65	21.784,95
Vice sovrintendente	116,75	12,16	20.933,28
Assistente capo "coordinatore"	121,50	12,65	21.784,95
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	20.978,10
Assistente capo	116,50	12,13	20.888,45
Assistente	112,00	11,67	20.081,60
Agente scelto	108,50	11,30	19.454,05
Agente	105,25	10,96	18.871,33

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	18,190	27.014,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,880	26.566,00
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,520	24.546,63
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,880	26.566,00
Sostituto commissario	143,50	17,340	25.758,25
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,920	25.130,00
Ispettore superiore	137,50	16,610	24.681,25
Ispettore capo	133,50	16,130	23.963,25
Ispettore	131,00	15,830	23.514,50
Vice ispettore	124,75	15,070	22.392,63
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,830	23.514,50
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	15,190	22.572,13
Sovrintendente capo	124,25	15,010	22.302,88
Sovrintendente	121,50	14,680	21.809,25
Vice sovrintendente	116,75	14,110	20.956,63
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,680	21.809,25
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	14,140	21.001,50
Assistente capo	116,50	14,080	20.911,75
Assistente	112,00	13,530	20.104,00
Agente scelto	108,50	13,110	19.475,75
Agente	105,25	12,720	18.892,38

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	63,97	27.564,08
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	62,90	27.106,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	58,12	25.045,76
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	62,90	27.106,20
Sostituto commissario	143,50	60,99	26.282,03
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	59,50	25.641,00
Ispettore superiore	137,50	58,43	25.183,13
Ispettore capo	133,50	56,73	24.450,53
Ispettore	131,00	55,68	23.992,65
Vice ispettore	124,75	53,02	22.847,96
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	55,68	23.992,65
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	53,44	23.031,11
Sovrintendente capo	124,25	52,81	22.756,39
Sovrintendente	121,50	51,63	22.252,73
Vice sovrintendente	116,75	49,62	21.382,76
Assistente capo "coordinatore"	121,50	51,63	22.252,73
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	49,72	21.428,55
Assistente capo	116,50	49,51	21.336,98
Assistente	112,00	47,60	20.512,80
Agente scelto	108,50	46,11	19.871,78
Agente	105,25	44,73	19.276,54

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

*Effetti dei nuovi stipendi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4  
*Indennità pensionabile*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	61,63	929,71
Commissario/commissario penitenziario	61,00	920,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	58,60	883,98
Sostituto commissario "coordinatore"	60,34	910,24
Sostituto commissario	60,34	910,24
Ispettore superiore (con 8 anni)	59,64	899,64
Ispettore superiore	59,64	899,64
Ispettore capo	57,08	861,06
Ispettore	55,31	834,33
Vice ispettore	53,58	808,16
Sovrintendente capo "coordinatore"	55,05	830,44
Sovrintendente capo (con 4 anni nel qualifica)	55,05	830,44
Sovrintendente capo	55,05	830,44
Sovrintendente	51,96	783,73
Vice sovrintendente	51,71	780,05
Assistente capo "coordinatore"	47,06	709,94
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	47,06	709,94
Assistente capo	47,06	709,94
Assistente	43,07	649,64
Agente scelto	40,00	603,44
Agente	37,75	569,45

Art. 5

*Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*

1. A decorrere dall'anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
  - a) per la Polizia di Stato: euro.....;
  - b) per la Polizia penitenziaria: euro .....
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Art. 6

*Lavoro straordinario*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	16,11	18,22	21,02
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	15,85	17,93	20,69
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	14,64	16,57	19,11
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	15,85	17,93	20,69
Sostituto commissario	143,50	15,37	17,39	20,06
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,99	16,96	19,56
Ispettore superiore	137,50	14,72	16,64	19,20
Ispettore capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Ispettore	131,00	14,02	15,86	18,30
Vice ispettore	124,75	13,36	15,11	17,43
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sovrintendente capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sovrintendente	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice sovrintendente	116,75	12,50	14,14	16,31
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,01	14,72	16,98
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,53	14,17	16,35
Assistente capo	116,50	12,48	14,12	16,29
Assistente	112,00	11,99	13,56	15,65
Agente scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Agente	105,25	11,28	12,76	14,72

Art. 7  
*Trattamento di missione*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
  - a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
  - b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura pasto completo.

Art. 8  
*Orario di lavoro*

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 16,00.

Art. 9  
*Indennità di rischio*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio corrisposte al personale della Polizia di Stato di cui:

- a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	Importo (euro)
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80

- b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	€ 1,86	€ 2,46	€ 3,72	€ 0,90
13 - 25	€ 2,46	€ 3,72	€ 5,25	€ 1,23
26 - 40	€ 3,09	€ 5,25		€ 1,53
41 - 55	€ 4,62	€ 6,81		€ 1,86
56 - 80	€ 7,74	€ 9,27		€ 2,16
81 - 110	€ 9,27	€ 10,83		€ 2,46
111 - 150		€ 12,39		€ 3,09
151 - 200		€ 13,95		€ 3,87
oltre 200		€ 15,48		€ 4,65

Art. 10

*Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di imbarco e relative indennità supplementari*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 11

*Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)*

1. L'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:

QUALIFICA	Nuovo importo
Commissario capo	632,91 €
Commissario	569,15 €
Vice commissario +15	490,64 €
Vice commissario	314,01 €
Sostituto commissario	652,54 €
Ispettore superiore +29	652,54 €
Ispettore superiore +25	632,91 €
Ispettore superiore	569,15 €
Ispettore capo +25	569,15 €
Ispettore capo	529,89 €
Ispettore +25	569,15 €
Ispettore +15	490,64 €
Ispettore +10	451,38 €
Ispettore	343,44 €
Vice ispettore +25	569,15 €
Vice ispettore	294,39 €
Sovrintendente capo +29	582,45 €
Sovrintendente capo +25	569,15 €
Sovrintendente capo	529,89 €
Sovrintendente +18	490,64 €
Sovrintendente +15	451,38 €
Sovrintendente	343,44 €
Vice sovrintendente +10	343,44 €
Vice sovrintendente	304,00 €
Assistente capo + 29	529,89 €
Assistente capo+25	490,64 €
Assistente capo+17	451,38 €
Assistente capo	436,66 €
Assistente	343,44 €
Agente scelto	294,39 €
Agente	228,00 €

2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Art. 12

*Indennità di presenza notturna e festiva*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
  - a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura lorda di euro 4,60 per ciascuna ora;
  - b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 14,00;
  - c) chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 è rideterminato nella misura lorda di euro 45,00.



Art. 13

*Indennità per servizio aviolancistico*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

Art. 14

*Indennità 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 16,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

Art. 15

*Indennità mensile artificieri*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con il premio di disattivazione di ordigni esplosivi di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294 e con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Art. 16

*Indennità per soccorritori alpini*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga ed in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa, di durata non inferiore a tre ore.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
3. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e con l'indennità di alta montagna prevista dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. 17

*Congedo e riposo solidale*

- 1.** Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
  - a)** il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
  - b)** le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- 2.** La cessione di cui al comma 1:
  - a)** è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
  - b)** avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa informazione, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, fornita alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
- 3.** Il dipendente ricevente:
  - a)** all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
  - b)** può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di novanta giorni annui;
  - c)** può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
- 4.** Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
- 5.** Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 18

*Trattamento economico di trasferimento*

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
  - a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
  - b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 19  
*Tutela della genitorialità*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
  - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
  - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
  - d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
  - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
  - f) esonero dal turno notturno, a domanda, per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
  - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 20

*Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere*

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di speciale congedo straordinario di novanta giorni da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.



Art. 21  
*Congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

Art. 22

*Congedo per aggiornamento scientifico*

- 1.** Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
  - a)** i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;
  - b)** il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

Art. 23  
*Congedo ordinario*

1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o l'eventuale diniego del congedo richiesto nel termine non superiore a sessanta giorni dalla data di effettiva fruizione deve essere comunicato al dipendente in forma scritta, entro quindici giorni dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati, salvo motivate esigenze di servizio, eventuali dinieghi almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo feriale richiesto.
4. *Le Amministrazioni, al fine di garantire l'effettivo reintegro delle energie psico-fisiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, vigilano sul rispetto dei termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, pianificando, la fruizione del congedo ordinario, anche d'ufficio, qualora si tratti di congedo ordinario non ancora fruito nel corso dell'anno nel quale è stato maturato.*

Art. 24

*Congedi straordinari e aspettativa*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”

**IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.**

Art. 1

*Ambito di applicazione e durata*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2  
*Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	15,680	26.984,65
Tenente	148,00	15,420	26.536,40
Sottotenente	136,75	14,240	24.519,28
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,420	26.536,40
Luogotenente	143,50	14,950	25.729,55
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,580	25.102,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,320	24.653,75
Maresciallo capo	133,50	13,900	23.936,55
Maresciallo ordinario	131,00	13,650	23.488,30
Maresciallo	124,75	12,990	22.367,68
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,650	23.488,30
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,100	22.546,98
Brigadiere capo	124,25	12,940	22.278,03
Brigadiere	121,50	12,650	21.784,95
Vice Brigadiere	116,75	12,160	20.933,28
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,650	21.784,95
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,190	20.978,10
Appuntato scelto	116,50	12,130	20.888,45
Appuntato	112,00	11,670	20.081,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,300	19.454,05
Carabiniere/Finanziere	105,25	10,960	18.871,33

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	18,190	27.014,75
Tenente	148,00	17,880	26.566,00
Sottotenente	136,75	16,520	24.546,63
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	17,880	26.566,00
Luogotenente	143,50	17,340	25.758,25
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	16,920	25.130,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	16,610	24.681,25
Maresciallo capo	133,50	16,130	23.963,25
Maresciallo ordinario	131,00	15,830	23.514,50
Maresciallo	124,75	15,070	22.392,63
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	15,830	23.514,50
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	15,190	22.572,13
Brigadiere capo	124,25	15,010	22.302,88
Brigadiere	121,50	14,680	21.809,25
Vice Brigadiere	116,75	14,110	20.956,63
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	14,680	21.809,25
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	14,140	21.001,50
Appuntato scelto	116,50	14,080	20.911,75
Appuntato	112,00	13,530	20.104,00
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	13,110	19.475,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	12,720	18.892,38

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	63,97	27.564,08
Tenente	148,00	62,90	27.106,20
Sottotenente	136,75	58,12	25.045,76
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	62,90	27.106,20
Luogotenente	143,50	60,99	26.282,03



Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	59,50	25.641,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	58,43	25.183,13
Maresciallo capo	133,50	56,73	24.450,53
Maresciallo ordinario	131,00	55,68	23.992,65
Maresciallo	124,75	53,02	22.847,96
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	55,68	23.992,65
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	53,44	23.031,11
Brigadiere capo	124,25	52,81	22.756,39
Brigadiere	121,50	51,63	22.252,73
Vice Brigadiere	116,75	49,62	21.382,76
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	51,63	22.252,73
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	49,72	21.428,55
Appuntato scelto	116,50	49,51	21.336,98
Appuntato	112,00	47,60	20.512,80
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	46,11	19.871,78
Carabiniere/Finanziere	105,25	44,73	19.276,54

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

*Effetti dei nuovi stipendi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4  
*Indennità pensionabile*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	61,63	929,72
Tenente	61,00	920,20
Sottotenente	58,60	883,98
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	60,34	910,24
Luogotenente	60,34	910,24
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	59,64	899,64
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	59,64	899,64
Maresciallo capo	57,08	861,06
Maresciallo ordinario	55,31	834,33
Maresciallo	53,58	808,16
Brigadiere capo "qualifica speciale"	55,05	830,44
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	55,05	830,44
Brigadiere capo	55,05	830,44
Brigadiere	51,96	783,73
Vice Brigadiere	51,71	780,05
Appuntato scelto "qualifica speciale"	47,06	709,94
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	47,06	709,94
Appuntato scelto	47,06	709,94
Appuntato	43,07	649,64
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	40,00	603,44
Carabiniere/Finanziere	37,75	569,45

Art. 5

*Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue
  - a. per l'Arma dei Carabinieri: euro.....;
  - b. per la Guardia di finanza: euro .....
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6  
*Lavoro straordinario*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,99	16,96	19,56
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	14,02	15,86	18,30
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Brigadiere capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Brigadiere	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice Brigadiere	116,75	12,50	14,14	16,31
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	13,01	14,72	16,98
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Appuntato scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Appuntato	112,00	11,99	13,56	15,65
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Carabiniere/Finanziere	105,25	11,28	12,76	14,72

Art. 7

*Compenso forfettario di impiego*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfettario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
Carabiniere/Finanziere	I	66,00	132,00
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto			
Appuntato			
Appuntato Scelto			
Vicebrigadiere	II	70,00	140,00
Brigadiere			
Brigadiere Capo			
Maresciallo			
Maresciallo Ordinario	III	76,00	152,00
Maresciallo Capo			
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante			
Luogotenente			
Sottotenente			
Tenente			
Capitano			

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfettario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
- a. Arma dei carabinieri: euro 3.000.000;
  - b. Guardia di finanza: euro 600.000.

Art. 8

*Trattamento di missione*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

- a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
- b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura pasto completo.

Art. 9  
*Orario di lavoro*

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 16,00.



Art. 10  
*Indennità di rischio*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	Importo (euro)
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in euro per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele ss. sintetiche	Ossigeno	
0 – 12	1,86	2,46	3,72	0,90
13 - 25	2,46	3,72	5,25	1,23
26 - 40	3,09	5,25		1,53
41 - 55	4,62	6,81		1,86
56 - 80	7,74	9,27		2,16
81 - 110	9,27	10,83		2,46
111 – 150		12,39		3,09
151 – 200		13,95		3,87
oltre 200		15,48		4,65

Art. 11

*Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale qualificato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.

Art. 12

*Indennità di presenza notturna e festiva*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:
  - a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura lorda di euro 4,60 per ciascuna ora;
  - b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 14,00;
  - c) chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 è rideterminato nella misura giornaliera lorda di euro 45,00.

Art. 13

*Indennità per servizio aviolancistico*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

Art. 14

*Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Comune di Campione d'Italia*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso il comune di Campione d'Italia compete una indennità mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.

Art. 15

*Indennità per attività ispettiva tributaria*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in servizio presso i reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per l'intera durata dell'orario di servizio e per almeno 6 ore giornaliere, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali.

Art. 16

*Indennità mensile artificieri*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con il premio di disattivazione di ordigni esplosivi di cui all'articolo 1 della Legge 29 maggio 1985, n. 294 e con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Art. 17

*Indennità per soccorritori alpini*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa al personale:
  - a) specializzato "Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza;
  - b) dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane.
2. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità per servizi esterni prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Art. 18

*Licenza e riposo solidale*

- 1.** Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
  - a)** la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
  - b)** le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- 2.** La cessione di cui al comma 1:
  - a)** è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
  - b)** avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, informati preventivamente le rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
- 3.** Il militare ricevente:
  - a)** all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
  - b)** può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di novanta giorni annui;
  - c)** può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
- 4.** Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
- 5.** Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 19

*Trattamento economico di trasferimento*

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
  - a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
  - b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 20  
*Tutela della genitorialità*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
  - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
  - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;
  - d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
  - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
  - f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
  - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 21

*Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere*

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Art. 22

*Licenza straordinaria per congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.

Art. 23

*Licenza per aggiornamento scientifico*

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
  - a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;
  - b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

**IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.



Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	15,68	26.984,65
Tenente	148,00	15,42	26.536,40
Sottotenente	136,75	14,24	24.519,28
Primo Luogotenente	148,00	15,42	26.536,40
Luogotenente	143,50	14,95	25.729,55
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	14,58	25.102,00
Primo Maresciallo	137,50	14,32	24.653,75
Maresciallo capo	133,50	13,90	23.936,55
Maresciallo ordinario	131,00	13,65	23.488,30
Maresciallo	124,75	12,99	22.367,68
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	13,65	23.488,30
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	13,10	22.546,98
Sergente Maggiore Capo	124,25	12,94	22.278,03
Sergente Maggiore	121,50	12,65	21.784,95
Sergente	116,75	12,16	20.933,28
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	12,65	21.784,95
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	12,19	20.978,10
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	12,13	20.888,45
Caporal Maggiore Capo	112,00	11,67	20.081,60
Caporal Maggiore Scelto	108,50	11,30	19.454,05
Primo Caporal Maggiore	105,25	10,96	18.871,33

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	18,190	27.014,75
Tenente	148,00	17,880	26.566,00
Sottotenente	136,75	16,520	24.546,63

Primo Luogotenente	148,00	17,880	26.566,00
Luogotenente	143,50	17,340	25.758,25
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,920	25.130,00
Primo Maresciallo	137,50	16,610	24.681,25
Maresciallo capo	133,50	16,130	23.963,25
Maresciallo ordinario	131,00	15,830	23.514,50
Maresciallo	124,75	15,070	22.392,63
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	15,830	23.514,50
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	15,190	22.572,13
Sergente Maggiore Capo	124,25	15,010	22.302,88
Sergente Maggiore	121,50	14,680	21.809,25
Sergente	116,75	14,110	20.956,63
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	14,680	21.809,25
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	14,140	21.001,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	14,080	20.911,75
Caporal Maggiore Capo	112,00	13,530	20.104,00
Caporal Maggiore Scelto	108,50	13,110	19.475,75
Primo Caporal Maggiore	105,25	12,720	18.892,38

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	63,97	27.564,08
Tenente	148,00	62,90	27.106,20
Sottotenente	136,75	58,12	25.045,76
Primo Luogotenente	148,00	62,90	27.106,20
Luogotenente	143,50	60,99	26.282,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	59,50	25.641,00
Primo Maresciallo	137,50	58,43	25.183,13
Maresciallo capo	133,50	56,73	24.450,53
Maresciallo ordinario	131,00	55,68	23.992,65
Maresciallo	124,75	53,02	22.847,96
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	55,68	23.992,65
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	53,44	23.031,11

Sergente Maggiore Capo	124,25	52,81	22.756,39
Sergente Maggiore	121,50	51,63	22.252,73
Sergente	116,75	49,62	21.382,76
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	51,63	22.252,73
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	49,72	21.428,55
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	49,51	21.336,98
Caporal Maggiore Capo	112,00	47,60	20.512,80
Caporal Maggiore Scelto	108,50	46,11	19.871,78
Primo Caporal Maggiore	105,25	44,73	19.276,54

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3  
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate all'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	48,02	363,96
Tenente	47,60	360,77
Sottotenente	45,98	348,47
Primo Luogotenente	49,71	376,74
Luogotenente	48,64	368,67
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	46,99	356,14
Primo Maresciallo	46,99	356,14
Maresciallo capo	45,86	347,60
Maresciallo ordinario	45,04	341,38
Maresciallo	44,27	335,51
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	45,79	347,04
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	44,88	340,13
Sergente Maggiore Capo	44,88	340,13
Sergente Maggiore	43,91	332,82
Sergente	43,25	327,77
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	44,24	335,26
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	43,48	329,50
Caporal Maggiore Capo Scelto	43,48	329,50
Caporal Maggiore Capo	43,25	327,77
Caporal Maggiore Scelto	43,10	326,68
Primo Caporal Maggiore	42,90	325,15

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro \_\_\_\_\_.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
  - a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  - b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
  - c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
  - d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
  - e) compensare la presenza qualificata.

Art. 6  
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	16,11	18,22	21,02
Tenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Sottotenente	136,75	14,64	16,57	19,11
Primo Luogotenente	148,00	15,85	17,93	20,69
Luogotenente	143,50	15,37	17,39	20,06
Primo maresciallo (con 8 anni)	140,00	14,99	16,96	19,56
Primo maresciallo	137,50	14,72	16,64	19,20
Maresciallo capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Maresciallo ordinario	131,00	14,02	15,86	18,30
Maresciallo	124,75	13,36	15,11	17,43
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sergente maggiore capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sergente maggiore	121,50	13,01	14,72	16,98
Sergente	116,75	12,50	14,14	16,31
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121,50	13,01	14,72	16,98
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,53	14,17	16,35
Caporal maggiore capo scelto	116,50	12,48	14,12	16,29
Caporal maggiore capo	112,00	11,99	13,56	15,65
Caporal maggiore scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
1° Caporal maggiore	105,25	11,28	12,76	14,72

Art. 7

Compenso forfettario di impiego e di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfettario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
1°Capor. Magg.	I	66,00	132,00
Capor. Magg. Capo			
Capor. Magg. Sc.			
Capor. Magg. Capo Sc.			
Sergente	II	70,00	140,00
Sergente Maggiore			
Serg. Magg. Capo			
Maresciallo			
Maresciallo Ordinario			
Maresciallo Capo			
Primo Maresciallo	III	76,00	152,00
Luogotenente			
S. Tenente			
Tenente			
Capitano			

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo
1°Capor. Magg.	I	43,00
Capor. Magg. Capo		
Capor. Magg. Sc.		
Capor. Magg. Capo Sc.		
Sergente	II	46,00
Sergente Maggiore		
Serg. Magg. Capo		
Maresciallo		
Maresciallo Ordinario		
Maresciallo Capo		
Primo Maresciallo	III	49,00
Luogotenente		
S. Tenente		
Tenente		
Capitano		



Art. 8  
Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
  - a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
  - b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura pasto completo.
2. Al personale militare comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale volontario non in servizio permanente.

Art. 9  
Orario di lavoro

1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 16,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura lorda di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Le giornate di presenza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

Art. 10  
Indennità di rischio

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

- a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	Importo (euro)
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80

- b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione  (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele ss. sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	€ 1,86	€ 2,46	€ 3,72	€ 0,90
13 - 25	€ 2,46	€ 3,72	€ 5,25	€ 1,23
26 - 40	€ 3,09	€ 5,25		€ 1,53
41 - 55	€ 4,62	€ 6,81		€ 1,86
56 - 80	€ 7,74	€ 9,27		€ 2,16
81 - 110	€ 9,27	€ 10,83		€ 2,46
111 - 150		€ 12,39		€ 3,09
151 - 200		€ 13,95		€ 3,87
oltre 200		€ 15,48		€ 4,65

Art. 11

Indennità di impiego operativo ed altre indennità

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai precedenti commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai precedenti commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibiae, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° reggimento Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:
  - a) alfa, 70 per cento;
  - b) bravo, 50 per cento;
  - c) charlie, 30 per cento;
  - d) delta, 20 per cento.
14. L'indennità supplementare mensile di cui al precedente comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica di operatore cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni e nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
17. L'indennità di cui al precedente comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

- a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di abilitazione cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
  - b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, la terza Divisione del Comando Logistico di Roma e il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica;
  - c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, per esigenze operative, addestrative e formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983 n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.
23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al precedente comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Art. 12  
Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
  - a) il personale militare che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera lorda di euro 14,00;
  - b) al personale militare chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla precedente lettera a), un compenso giornaliero nella misura lorda di euro 45,00

Art. 13

Indennità per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità.



Art. 14  
Indennità di servizio aereo

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a:
  - a) quindici euro, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
  - b) venti euro, per le funzioni di controllore del traffico aereo.
2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.
3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b) è rideterminata nella misura di:
  - a) quaranta euro per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;
  - b) sessanta euro per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.
4. L'indennità di servizio traffico aereo:
  - a) non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 11, comma 15 del presente decreto;
  - b) è cumulabile con l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 12 del presente decreto.
5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonché gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.

Art. 15

Indennità mensile per artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennità di cui al comma precedente, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
3. L'indennità di cui al comma 1:
  - a) è cumulabile con il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della Legge 29 maggio 1985, n. 294 e con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146;
  - b) non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 11, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Art. 16  
Indennità per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica “soccorso alpino militare” (OSAM) e “tecnico soccorso alpino militare (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l’indennità giornaliera di 6,00 euro in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

Art. 17  
Licenza e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
  - a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
  - b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
  - a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
  - b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, informato preventivamente il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari.
3. Il militare ricevente:
  - a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
  - b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di novanta giorni annui;
  - c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

Art. 18

Trattamento economico di trasferimento

1. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
  - a) del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
  - b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell'effettiva consegna dell'alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.

Art. 19  
Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
  - b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
  - c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;
  - d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
  - e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
  - f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
  - h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 20

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80; ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

Art. 21

Licenza per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
  - a) gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
  - b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.